

N. 76185 DEL REP.

N. 12765 DELLA RACC.

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di

novembre

In Cassino alla via Lombardia n.8, nel mio studio

Registrato a Cassino  
il 15/12/2025  
n. 3534  
Serie 1T

Avanti di me dott. MARIA DE SARNO, notaio residente in Cassino, con lo studio ivi, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Cassino.

SONO PRESENTI

1) Boni Massimiliano nato a Roma il 29 novembre 1971, ivi residente alla Via [REDACTED], codice fiscale [REDACTED]

2) Oggionni Simone nato a Treviglio (BG) il 26 febbraio 1984,

residente in [REDACTED]  
[REDACTED], codice fiscale [REDACTED]

3) Calò Anselmo nato a Roma il 18 febbraio 1958, ivi residente al [REDACTED], codice fiscale [REDACTED]

I suddetti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, mi fanno richiesta perché riceva il presente atto in forza del quale stipulano quanto segue:

1) E' costituita tra essi comparenti un'Associazione culturale denominata: " Laboratorio Rabin ", che opererà con il logo che si allega al presente atto sotto la lettera A)

2) L'associazione ha sede in Roma alla via della Lega Lombarda n.13

3) L'Associazione promuove attività culturali per favorire la ricerca, la riflessione e la formazione su Israele; l'identità ebraica; il sionismo e ogni altra manifestazione politica, culturale e sociale del pensiero ebraico, non solo contemporanea, nella diaspora e in Israele; l'antisemitismo; il rapporto con le culture politiche democratiche, in particolare quelle progressiste; i conflitti arabo-israeliano e israelo-palestinese; l'analisi delle forme di convivenza democratica in tutte le realtà del Medio Oriente, dell'Europa e oltre.

Per il perseguitamento delle proprie finalità l'Associazione favorisce, promuove e organizza momenti di studio e dibattito che uniscano studiosi, attivisti e cittadini, svolgendo le seguenti attività:

promozione e realizzazione di iniziative scientifiche e divulgative (studi, ricerche, osservatori, convegni, seminari, pubblicazioni);

realizzazione di iniziative ed eventi formativi rivolti ai giovani, presso istituti scolastici, Università e altre sedi; istituzione di premi e riconoscimenti per attività di ricerca o divulgative;

collaborazioni con altri enti culturali, scientifici, universitari e istituzionali.

L'Associazione può costituire gruppi di lavoro tematici

ci, permanenti o temporanei e svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse.

Lo scopo e i patti che regolano l'associazione sono contenuti nello statuto che, previa sottoscrizione da parte dei comparetti e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera B), per formarne parte integrante e sostanziale.

4°) La durata dell'associazione è illimitata

5°) L'associazione è amministrata da un primo Consiglio Direttivo costituito dai soci fondatori

Il presente Atto Costitutivo è sottoscritto e approvato dai soci fondatori, che costituiscono anche il primo Consiglio direttivo dell'Associazione.

In forma transitoria, tale Consiglio direttivo rimarrà in carica per un massimo di tre (3) mesi, fino alla convocazione della prima Assemblea ordinaria, che eleggerà il nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, al quale vengono demandati i compiti fissati dallo statuto.

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono eletti i signori:

Massimiliano Boni,

Presidente

Oggionni Simone,

Tesoriere

Calò Anselmo

Socio Fondatore

I predetti dichiarano a tutti gli effetti di legge di accettare, come accettano, le rispettive cariche alle quali sono stati chiamati

6°) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari;
- c) contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) proventi ricavati dalle attività istituzionali e connesse.

7°) I comparenti tutti dispensano me notaio dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne piena e completa conoscenza.

Il presente atto è stato pubblicato mediante lettura da me data ne ai comparenti, i quali lo hanno approvato dichiarandolo conforme alla loro volontà.

Scritto parte a macchina e parte a mano da persona di mia fiducia su di un foglio per pagine quattro e viene sottoscritto in fine di questo atto dai contraenti e da me notaio, essendo le ore dieci e minuti diciannove

F.to Boni Massimiliano

F.to Oggionni Simone

F.to Calò Anselmo

F.to Notaio Maria De Sarno

ALLEGATO A

N. .... 76185 DEL REP.  
N. .... 12765 DELLA RACC.



Statuto dell'Associazione culturale "Laboratorio Rabin"

Art. 1 - Denominazione, sede e finalità

1. È costituita l'Associazione culturale "Laboratorio Rabin".

2) L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

3) L'Associazione ha sede legale a Roma, in via [redacted]  
[redacted]

4) L'Associazione promuove attività culturali per favorire la ricerca, la riflessione e la formazione su: Israele; l'identità ebraica; il sionismo e ogni altra manifestazione politica, culturale e sociale del pensiero ebraico, non solo contemporanea, nella diaspora e in Israele; l'antisemitismo; il rapporto con le culture politiche democratiche, in particolare quelle progressiste; i conflitti Arabo-Israeliano e Israele-Palestinese; l'analisi delle forme di convivenza democratica in tutte le realtà del Medio Oriente, dell'Europa e oltre.

5) Per il perseguitamento delle proprie finalità l'Associazione favorisce, promuove e organizza momenti di studio e dibattito che uniscono studiosi, attivisti e cittadini, svolgendo le seguenti attività:

promozione e realizzazione di iniziative scientifiche e divulgative (studi, ricerche, osservatori, convegni, seminari, pubblicazioni);

realizzazione di iniziative ed eventi formativi rivolti ai

giovani, presso istituti scolastici, Università e altre sedi; istituzione di premi e riconoscimenti per attività di ricerca o divulgative; collaborazioni con altri enti culturali, scientifici, universitari e istituzionali.

6) L'Associazione può costituire gruppi di lavoro tematici, permanenti o temporanei, e svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse.

#### Art. 2 - Soci, diritti e doveri

1) Possono essere soci tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e accettano il presente Statuto.

2) La domanda di ammissione, redatta in forma scritta anche mediante strumenti telematici, è indirizzata al Consiglio direttivo.

3) L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo, che valuta la coerenza della richiesta con le finalità associative.

L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato.

4) L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio direttivo, categorie particolari di soci, specificandone diritti e obblighi.

5) La quota associativa annuale è fissata in euro 30 (trenta), da versare entro il 10 dicembre di ogni anno. Essa non è trasferibile né rivalutabile. Può essere aggiornata annualmente

su proposta del Consiglio direttivo dall'Assemblea.

6) Tutti i soci, in regola con il versamento della quota, hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, di leggere e di essere eletti nelle cariche associative, nonché di esprimere un voto in Assemblea.

7) I soci hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- c) mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri soci e di terzi;
- d) versare regolarmente la quota associativa.

8) La qualità di socio si perde per dimissioni, per mancato versamento della quota per due annualità consecutive o per esclusione deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, in caso di gravi violazioni statutarie o comportamenti incompatibili con le finalità associative.

### Art. 3 - Organi associativi

1. Gli organi associativi del "Laboratorio Rabin" sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato scientifico;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere.

2. Tutte le cariche sono su base volontaria e gratuite.

Art. 4 - L'Assemblea dei soci

1) L'Assemblea dei soci si riunisce in forma ordinaria o straordinaria. Il luogo e la modalità del suo svolgimento sono indicati nella comunicazione di convocazione.

2) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno,

dal Presidente o da un terzo degli associati. Essa:

nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;

approva il bilancio consuntivo e, quando previsto o deliberato, il bilancio sociale;

delibera sull'esclusione degli associati;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge, dallo Statuto o dal Consiglio direttivo.

3) L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo degli associati. Essa:

delibera sulle modifiche dello Statuto;

delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione dell'Associazione.

4) La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, con un preavviso di almeno 10 giorni.

5) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione

con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione, indetta almeno un'ora dopo la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

6) In Assemblea ogni socio presente può esprimere il voto di un solo Associato che gli abbia conferito delega.

7) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti, salvo diversa disposizione della legge. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea, nominato a inizio di ogni riunione o individuato nel più anziano d'età.

8) Le deliberazioni devono essere verbalizzate e firmate dal Segretario dell'Assemblea, che a sua volta va nominato a inizio di ogni riunione.

#### Art. 5 - Comitato scientifico

1) Il Comitato scientifico è composto da esponenti del mondo accademico, della cultura, del giornalismo, di enti scientifici o culturali, dell'attivismo politico-culturale, nominati dal Consiglio direttivo, su proposta di ciascun componente, con voto favorevole di due terzi dei componenti.

2) I componenti del Comitato scientifico durano in carica per un triennio, rinnovabile.

3) Al suo interno, il Comitato scientifico può decidere di nominare un Coordinatore.

4) Il Comitato scientifico ha compiti di orientamento, proposta, supervisione delle attività scientifiche e formative

dell'Associazione.

5) Ai sensi del comma 4, il Comitato scientifico fa pervenire al Consiglio direttivo le indicazioni programmatiche e raccomandazioni che ritiene opportune.

6) Le riunioni del Comitato scientifico sono convocate dal Coordinatore, se nominato, o dal Presidente. Alle riunioni del Comitato si applicano per quanto compatibili le norme sul funzionamento del Consiglio direttivo.

7) Delle riunioni del Comitato scientifico è redatto verbale sintetico.

#### Art. 6 - Consiglio direttivo

1) Il Consiglio direttivo è composto da 7 a 15 membri, compreso il Presidente.

2) I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

3) Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente può eleggere, a maggioranza fra i suoi componenti, un Vice Presidente, con il compito di sostituire il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento; nell'eventualità di assenza anche del Vice Presidente, svolge i compiti del Presidente il membro più anziano.

#### 4) Il Consiglio direttivo:

a) promuove e organizza le attività da svolgere ai sensi dell'art. 1, anche su proposta del Comitato scientifico;

b) cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria

dell'Associazione;

c) vigila sul buon andamento delle attività dell'Associazione;

d) redige e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, ove previsti;

e) delibera sulle integrazioni o, eventualmente, sulle sostituzioni dei membri del Comitato scientifico;

f) invia preventivamente al Comitato scientifico per conoscenza l'ordine del giorno delle proprie riunioni e lo informa delle decisioni adottate;

g) delibera su ogni altro tema che gli sia sottoposto dal Presidente;

h) nomina, anche tra i non componenti, il Tesoriere.

5) Il Consiglio direttivo si riunisce di norma mensilmente, o ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno, o ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. Le sue riunioni sono convocate dal Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno, con posta elettronica e un preavviso di almeno 7 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

6) Le riunioni del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide quando vi partecipino, eventualmente anche in video o audio conferenza, almeno la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni siano prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7) Su invito del Presidente può partecipare alle riunioni del Consiglio, con diritto di parola e senza diritto di voto, il

Coordinatore del Comitato scientifico, laddove nominato.

8) Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal redigente, se persona diversa. Il verbale si intende approvato se, entro tre giorni dall'invio ai componenti del Consiglio direttivo, non sono pervenute richieste di modifica.

Art. 7 - Il Presidente

1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne garantisce il rispetto delle finalità costitutive e l'osservanza dello Statuto.

2) Il Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio direttivo tra i propri membri e resta in carica tre anni; può essere riconosciuto.

3) Il Presidente:

- a) presiede il Consiglio direttivo;
- b) può conferire incarichi e deleghe per lo svolgimento delle finalità associative;
- c) convoca il Consiglio direttivo e, se necessario, il Comitato scientifico;
- d) convoca l'Assemblea dei soci;
- e) propone iniziative in linea con le finalità statutarie, ferma restando la libertà di proposta di ciascun componente del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico;
- f) propone al Consiglio direttivo la nomina del Tesoriere, tra i componenti di tale organo.

4. Il Presidente non ha poteri autonomi di spesa

Art. 8 - Tesoriere

1) Il Tesoriere, anche avvalendosi di personale professionale, cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili ove richieste dalla legge, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

2) Il Tesoriere provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 9 - Risorse economiche e patrimonio

1) Per lo svolgimento delle proprie attività statutarie l'Associazione dispone di un fondo iniziale costituito dalle quote versate dai soci fondatori e da eventuali contributi aggiuntivi versati dagli stessi.

2) L'Associazione può ricevere contributi, per finalità determinate e per lo svolgimento dell'attività statutaria, da parte di privati non associati, enti e altre associazioni, pubbliche o private, in conformità alla legislazione vigente e compatibili con le finalità di cui all'art. 1 dello Statuto.

3) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a)beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b)quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari;
- c)contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d)proventi ricavati dalle attività istituzionali e connesse.

4.È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo obblighi di legge.

5.Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

#### Art. 10 - Libri sociali

1)L'Associazione tiene i seguenti libri:

- a)libro dei soci;
- b)libro dei verbali delle assemblee;
- c)libro dei verbali del Consiglio direttivo;
- d)libro dei verbali sintetici del Comitato scientifico.

2.Tali libri sono tenuti a cura del Consiglio direttivo e possono essere consultati dai soci che ne facciano motivata richiesta.

#### Art. 11 - Soci fondatori e disposizioni transitorie

1)Il presente Statuto è sottoscritto e approvato dai soci fondatori, che costituiscono anche il primo Consiglio direttivo dell'Associazione.

2) In forma transitoria, tale Consiglio direttivo rimarrà in carica per un periodo non superiore a tre mesi, fino alla convocazione della prima Assemblea ordinaria, che eleggerà il nuovo Consiglio direttivo.

3) I soci fondatori nominano Massimiliano Boni quale Presidente dell'Associazione.

4) I soci fondatori nominano Simone Oggionni quale Tesoriere dell'Associazione.

#### Art. 12 - Norme finali

1) L'Associazione ha durata illimitata.

2) Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno quattro quinti degli aventi diritto. In caso di scioglimento, l'Assemblea dispone sulla destinazione del patrimonio residuo, conformemente alle disposizioni di legge.

3) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

F.to Boni Massimiliano

F.to Oggionni Simone

F.to Calò Anselmo

F.to Notaio Maria De Sarno

Certifico io sottoscritta Dottoressa Maria De Sarno, Notaio in Cassino, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Cassino, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e 68 - ter della L. 89/1913, la presente copia su supporto informatico è conforme al documento cartaceo a mio rogitò  
Cassino, nel mio studio in Via Lombardia n. 8 il giorno 14 GENNAIO 2026  
File firmato digitalmente dal Notaio Maria De Sarno